



UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 24 DEL 13 GIUGNO 2023

OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE AI SENSI DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689
-----------------	---

L'anno **duemilaventitre** addì **treddici** del mese di **giugno** alle ore **13.00**, presso la sede dell'Ufficio d'A.T.O., regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE	X	
BOVA BEATRICE	VICE PRESIDENTE	X	
ANGEI STEFANO	COMPONENTE	X	
MAFFIOLI GRAZIANO	COMPONENTE	X	
CAIELLI ROBERTO GABRIELE	COMPONENTE	X	
ARIOLI CARLA	DIRETTORE	X	
Presenti – Assenti		5	0

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. n. X/6990 del 31 luglio 2017 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;
- il Regolamento Regionale 29 marzo 2019 n. 6;

- la deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. 17 del 29/03/2011 prot. 30348/9.8.4 di costituzione, operatività e approvazione dello Statuto della Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito";
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 17 del 20/02/2015 e del Consiglio Provinciale P.V.4 del 24/04/2015;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.;

PREMESSO che:

- Con Deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'A.T.O. n.13 del 19 aprile 2017, prot. ATO n.1947 del 26 aprile 2017, è stato approvato il *"Regolamento sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della L. n.689/1981 dell'Ufficio d'Ambito di Varese"*, che all'Allegato A riporta una metodologia di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di accertato superamento dei limiti di legge dei reflui recapitati in pubblica fognatura e nei casi di mancato ottemperamento delle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori.
- Con Deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito n. 67 del 25 novembre 2019, di aggiornamento della precedente Deliberazione n. 40 del 31 luglio 2019, è stata approvata la Convenzione per il controllo degli scarichi autorizzati in pubblica fognatura tra l'Ufficio d'Ambito e il gestore del SII Alfa S.r.l., in seguito alla quale è stata intrapresa una campagna di monitoraggio degli scarichi industriali presso aziende con autorizzazione AUA ed ex art.124, ai sensi e agli effetti dell'art.128 comma 1 del D.lgs. n.152/2006.
- A fronte della significativa esperienza maturata in più di tre anni di sopralluoghi congiunti ATO-Alfa S.r.l., e di una maggiore conoscenza da parte del gestore Alfa S.r.l. delle principali criticità relative alle reti ed agli impianti dei precedenti gestori di cui ha completato l'acquisizione al termine dell'anno 2021, è emersa la necessità di un aggiornamento dell'attuale Regolamento sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, ciò anche al fine di rendere più agevole la determinazione della sanzione pecuniaria da applicare ai trasgressori delle norme in materia ambientale di competenza dell'Ufficio d'A.T.O. anche in virtù di una migliore trasparenza dell'azione amministrativa ad essa sottesa;

CONSIDERATO che:

- Le principali finalità della revisione rispondono alla volontà di differenziare maggiormente le sanzioni sulla base dei criteri definiti dall'art. 11 della L.689/81 e s.m.i. (gravità della violazione, l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche) e di includere un numero maggiore di tipologie di prescrizioni non ottemperate.
- Si rende necessario implementare un modello sanzionatorio che, considerando i range previsti dagli art. 133 c. 1 e art. 133 c.3, c.8 e c.9 del D.Lgs. n.152/2006, sia in grado di garantire una certa gradualità nell'incremento dell'importo delle sanzioni, e che attraverso l'applicazione di "pesi" corrispondenti alle diverse violazioni, risulti maggiormente incisivo in presenza di illeciti più gravi o in mancanza di una pronta attivazione da parte dell'azienda per la risoluzione delle violazioni, o nel caso di reiterate violazioni.
- Il modello sanzionatorio prevede, per ciascuna tipologia di violazione, l'utilizzo di una funzione a "parabola" il cui vertice corrisponde al valore minimo della sanzione applicabile (3.000 euro per le violazioni di cui al comma 1 dell'art. 133 del D. Lgs. 152/2006 o 1.500 euro per le violazioni di cui ai commi 3, 8 e 9 dell'art. 133 del D Lgs. 152/2006) e il punto superiore al valore massimo (rispettivamente 30.000 euro e 15.000 euro).
- Per identificare l'equazione delle due parabole, è stato inoltre necessario attribuire dei "pesi" alle diverse voci che compongono le due tabelle delle violazioni (Tabella 1 e 2 allegate alla presente deliberazione), facendo corrispondere al minimo peso cumulato la sanzione minima prevista e al peso massimo quella massima.
- Con riferimento alla violazione per il superamento dei limiti allo scarico in fognatura, per la quale si applicano le sanzioni dell'art. 133 c.1, l'equazione della parabola utilizzata è la seguente:

$$\text{Sanzione (rif. art. 133 c. 1)} = 14,60 * P^2 - 58,41 * P + 3058,41$$

dove P indica il “peso” totale determinato sommando i diversi “pesi” parziali di Tabella 1 relativi alle diverse voci che compongono la violazione (variabile tra P=2 e P=45).

- Con riferimento alla violazione per il mancato ottemperamento delle prescrizioni dell'autorizzazione, per la quale si applicano le sanzioni dell'art. 133 commi 3, 8 e 9, l'equazione della parabola utilizzata è la seguente:

$$\text{Sanzione (rif. art. 133 c. 3_c.8_c.9)} = 8,88 * P^2 - 17,75 * P + 1508,88$$

dove P indica il “peso” totale determinato sulla base della tabella 2 allegata alla presente (variabile tra P=1 e P=40);

- Con riferimento a quanto inserito nelle tabelle 1 e 2 che riportano i pesi attribuiti alle diverse voci, la gravità delle violazioni è determinata in primo luogo da:
 - Lo stato autorizzativo dell'azienda (voce SL1);
 - la quantità dei parametri per cui si è registrato un superamento (voce SL2);
 - l'entità dei superamenti, cioè quando i valori misurati, mediante l'analisi delle acque scaricate, si discostano dai rispettivi valori limite consentiti (voce SL3);
 - dal numero di volte in cui il singolo scarico in esame è stato trovato non regolare (voce SL4);
 - dalla mancata presentazione di progetti di adeguamento alla normativa vigente (voci OT1);
 - dalla mancata realizzazione di interventi (voci OT2);
 - dal mancato mantenimento di un sistema di controllo e manutenzione delle strutture e delle caratteristiche qualitative degli scarichi (voci OT3)
 - dalla capacità economica dell'azienda (voci SL7 e OT5);
 - tempestività ed efficacia degli interventi intrapresi (voci SL5, SL6 e OT4) per l'eliminazione delle conseguenze della violazione.
- Le voci elencate nelle tabelle, raccolte in gruppi omogenei per tipologia, rappresentano gran parte dei possibili scenari che comportano violazione o che concorrono alla definizione della sua gravità.
- La scelta di una o più voci all'interno del gruppo determina l'assegnazione di un punteggio dato dalla somma dei pesi singoli. Il superamento del valore soglia indicato come peso massimo del gruppo comporta l'attribuzione della massima gravità. La soglia limite è in funzione di quanto si è stabilito debbano incidere i singoli gruppi nella quantificazione delle sanzioni pecuniarie.
- Il peso finale per singola violazione (art.133 c.1 e/o art.133 c.3_c.8_c.9), determinato dalla somma dei pesi dei singoli gruppi, viene quindi utilizzato nelle formulazioni precedenti come dato (P) per la formulazione dell'importo della sanzione.

VISTO l'art. 8 lettera h) dello Statuto dell'Ufficio d'A.T.O. 11 Varese;

VISTO il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore Dott.ssa Carla Arioli ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei componenti, con astensione del Consigliere Stefano Angei, con votazione espressa nella forma di legge

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di abrogare il regolamento e la rispettiva tabella di cui alla deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'A.T.O. n. 13 del 19 aprile 2017;
2. di approvare il “Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della l. 689/81” di cui all'allegato A) parte integrante della presente deliberazione;

3. di introdurre le tabelle T1 e T2 allegate a parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per il calcolo della sanzione amministrativa da applicarsi alle violazioni dell'art. 133 del D. Lgs. 152/2006 in ragione dei seguenti algoritmi:

- per le sanzioni dell'art. 133 c.1, del D. lgs. 152/2006 l'equazione della parabola utilizzata è la seguente:

$$\text{Sanzione (rif. art. 133 c. 1)} = 14.60 * P^2 - 58.41 * P + 3058.41$$

dove P indica il "peso" totale determinato sommando i diversi "pesi" parziali di Tabella 1 relativi alle diverse voci che compongono la violazione (variabile tra P=2 e P=45).

- Per le sanzioni relative alle violazioni per il mancato ottemperamento delle prescrizioni dell'autorizzazione, per la quale si applicano le sanzioni di cui all'art. 133 commi 3, 8 e 9 del D. Lgs. 152/2006 l'equazione della parabola utilizzata è la seguente:

$$\text{Sanzione (rif. art. 133 c. 3_c. 8_c. 9)} = 8.88 * P^2 - 17.75 * P + 1508.88$$

dove P indica il "peso" totale determinato sulla base della tabella 2 allegata alla presente (variabile tra P=1 e P=40);

quale base di calcolo per la determinazione dell'importo delle sanzioni amministrative di competenza dell'Ufficio d'A.T.O.;

4. di incaricare il Direttore dell'ufficio d'A.T.O. e i competenti Uffici affinché provvedano all'espletamento degli atti consequenziali alla presente deliberazione;
5. di demandare al Direttore dell'Ufficio d'A.T.O., per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Atti Generali, ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

DICHIARA

con successiva e separata votazione, a maggioranza dei componenti (astenuito il Consigliere Stefano Angei), la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Dott. Riccardo Del Torchio

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

☐ Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli